



Croce Rossa Italiana

ASSOCIAZIONE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA

CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE

Delibera n. 63 del 25 maggio 2018

Il giorno 25 maggio 2018, il Consiglio Direttivo Nazionale dell'Associazione Croce Rossa Italiana regolarmente costituito

VISTO il Decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178 e ss.mm.ii;

VISTO il vigente Statuto dell'Associazione della Croce Rossa Italiana;

CONSIDERATO il Regolamento europeo in materia di trattamento dei dati personali, 2016/679;

CONSIDERATA la necessità di dotare l'Associazione di un "Regolamento sulla *privacy*" in linea con il sopracitato Regolamento europeo;

ACQUISITO il parere favorevole della Consulta Nazionale;

CONSIDERATO quanto emerso durante la seduta del Consiglio Direttivo Nazionale.

DELIBERA

di approvare il "Regolamento sulla *privacy*" allegato e parte integrante della presente delibera.

La presente delibera è trasmessa al Segretario Generale per il seguito di competenza.

Il Segretario verbalizzante
Massimiliano Parlato

Il Presidente
Avv. Francesco Rocca



REGOLAMENTO PRIVACY

DELL'ASSOCIAZIONE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA

Revisione	Sezioni Modificate	Descrizione delle modifiche	Natura delle modifiche
00	-	Prima Emissione	Implementazione del Sistema di Gestione per la PRIVACY



Sommario

1. Premessa	3
2. I principi del Trattamento dei dati personali	3
3. Definizioni	4
4. Tipologie di trattamento	5
5. Finalità del trattamento	5
6. Banche dati	6
7. I soggetti del trattamento dei dati	6
A. TITOLARE	6
B. RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO	7
C. ADDETTI AL TRATTAMENTO	16
D. RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI ("DPO")	17
8. Diritti dell'interessato	18
9. Sicurezza del trattamento	19
10. La valutazione d'impatto sulla protezione dei dati personali ("DPIA")	20
11. Consenso dell'interessato	21
12. Informativa privacy	21
13. Notifica di una violazione dei dati personali all'autorità di controllo	21
14. Comunicazione di una violazione all'interessato e trasparenza	22
15. Sanzioni	22
16. Disposizioni finali	22



1. Premessa

L'Associazione della Croce Rossa Italiana (di seguito, per brevità "CRI") adotta il presente Regolamento al fine di conformarsi alle disposizioni in materia di protezione dei dati personali previste dal General Data Protection Regulation, ovvero **Regolamento UE 679/2016** relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione degli stessi (di seguito, per brevità, "GDPR" o "Regolamento UE").

La CRI garantisce, altresì, che i suddetti trattamenti si svolgano nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dell'interessato e della normativa in materia, sensibilizzando in tal senso tutti i dipendenti.

Il GDPR, volto ad armonizzare tutte le normative in materia di Privacy presenti all'interno dell'Unione Europea, muta l'approccio al tema della protezione dei dati personali, rafforzando ed incrementando la tutela dei diritti dell'interessato ed affidando un ruolo proattivo al Titolare ed al Responsabile del trattamento, accrescendone così la cd. accountability.

Inoltre, il Regolamento UE mira a focalizzare l'attenzione di tutte le figure coinvolte sul rispetto e sulla conformità dei trattamenti effettuati alla normativa europea, mediante:

- la cooperazione con le Autorità;
- l'incoraggiamento di meccanismi di certificazione;
- l'ampliamento del sistema di vigilanza;
- il rafforzamento del sistema sanzionatorio.

Quanto all'ambito di applicazione, il GDPR supera il principio della territorialità e si applica a tutti i trattamenti di dati personali da parte di Titolari non necessariamente stabiliti nell'Unione Europea, purché questi riguardino beni, servizi o comportamenti degli interessati all'interno dell'UE.

2. I principi del Trattamento dei dati personali

Il trattamento dei dati personali da parte della CRI è effettuato nel rispetto dei principi di cui all'art. 5 GDPR e, nello specifico:

- I. liceità, correttezza e trasparenza del trattamento nei confronti dell'interessato;
- II. limitazione della finalità del trattamento: il trattamento, cioè, deve avvenire secondo modalità compatibili con le finalità iniziali, che devono essere determinate, esplicite e legittime;
- III. minimizzazione della raccolta dei dati: con ciò si intende la pertinenza dei dati raccolti con e l'adeguatezza e la limitazione degli stessi a quanto strettamente necessario in relazione alle finalità;



- IV. esattezza ed aggiornamento dei dati rispetto alle finalità per le quali essi vengono trattati;
- V. limitazione temporale della conservazione dei dati: ovvero i dati devono essere conservati per un arco di tempo non superiore a quello strettamente necessario per il perseguimento delle finalità per le quali sono trattati;
- VI. integrità e riservatezza dei dati per garantire una protezione adeguata contro eventuali trattamenti illeciti o non autorizzati, perdita, distruzione o danni accidentali;
- VII. responsabilizzazione del Titolare.

3. Definizioni

Ai fini di una agevole comprensione del presente Regolamento, si riportano alcune delle definizioni contenute nell'art. 4 del GDPR:

- “dato personale”: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile. Si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento ad un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale;
- “trattamento”: qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;
- “titolare del trattamento”: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità ed i mezzi del trattamento dei dati personali;
- “responsabile del trattamento”: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del Titolare;
- “destinatario”: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che riceve comunicazione di dati personali, che si tratti o meno di terzi (non sono considerati destinatari quelle autorità pubbliche che possono ricevere comunicazioni nell'ambito di una specifica indagine conformemente al diritto dell'Unione Europea);
- “autorità di controllo”: l'autorità pubblica indipendente istituita da uno Stato membro ai sensi dell'art. 51 GDPR;
- “profilazione”: qualsiasi forma di trattamento automatizzato di dati personali consistente nell'utilizzo di tali dati personali per valutare determinati aspetti personali relativi a una persona fisica, in particolare per analizzare o prevedere aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le



preferenze personali, gli interessi, l'affidabilità, il comportamento, l'ubicazione o gli spostamenti di detta persona fisica;

- “pseudonimizzazione”: il trattamento dei dati personali in modo tale che gli stessi non possano più essere attribuiti ad un interessato specifico senza l'utilizzo di informazioni aggiuntive, purchè le medesime siano conservate separatamente e soggette a misure tecniche e organizzative tali da assicurare che i dati non siano attribuiti ad una persona fisica identificata o identificabile;
- “consenso dell'interessato”: qualsiasi manifestazione di volontà libera, specifica, informata ed inequivocabile dell'interessato, con la quale lo stesso manifesta il proprio assenso, mediante dichiarazione o azione positiva inequivocabile, che i dati personali che lo riguardano siano oggetto di trattamento;
- “violazione dei dati personali”: la violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati.

4. Tipologie di trattamento

Il presente Regolamento individua, tra le altre, le seguenti tipologie di trattamento effettuate dalla CRI:

- Trattamento accettazione/consegna referti pazienti
- Trattamento degli acquisti e dei contratti
- Trattamento dei giovani volontari e minorenni
- Trattamento del contenzioso
- Trattamento del personale dipendente, volontario e a progetto
- Trattamento del portale dell'Associazione
- Trattamento della posta elettronica dell'Associazione
- Trattamento della videosorveglianza
- Trattamento delle comunicazioni interne ed esterne
- Trattamento delle cooperazioni internazionali
- Trattamento delle emergenze
- Trattamento per la raccolta fondi per l'Associazione

5. Finalità del trattamento

Con il presente Regolamento la CRI si propone di effettuare i trattamenti di cui al paragrafo che precede per finalità strettamente connesse all'attività svolta da CRI e nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali degli interessati.

In particolare, la CRI effettua trattamenti per motivi istituzionali, amministrativi, contabili, di ricerca e formazione.

6. Banche dati

Tenendo conto delle tecnologie e di altre misure di sicurezza disponibili, dei costi di attuazione e la probabilità e gravità dei rischi per i dati personali, CRI mette in atto misure tecniche e organizzative per garantire un livello di sicurezza adeguato per i dati personali, inclusa la protezione dalla distruzione accidentale o illegale, la perdita, la modifica, la rivelazione o l'accesso non autorizzati. Nell'effettuare il trattamento la CRI si avvale di banche dati, ovvero di un complesso organizzato di una o più unità, dislocate in uno o più siti. La CRI, in particolare, utilizza banche dati di tipo sia cartaceo che informatico e software gestionali.

7. I soggetti del trattamento dei dati

Il presente Regolamento individua quali soggetti coinvolti nel trattamento dei dati personali effettuato da CRI le figure di seguito riportate.

A. TITOLARE

E' considerato Titolare del trattamento ai sensi del presente Regolamento l'ente giuridico nel suo complesso, stante la sua autonomia decisionale in merito alle finalità ed i mezzi del trattamento dei dati personali degli interessati. Il Titolare del trattamento è, dunque, identificabile nella persona del legale rappresentante.

Come previsto dall'art. 24 del GDPR, il Titolare mette in atto le misure tecnico-organizzative adeguate per garantire la conformità del trattamento ai principi di cui all'art. 5 del GDPR e vigila sulla corretta applicazione delle istruzioni impartite.

E' compito del Titolare:

- I. Mettere in atto e verificare l'applicazione di tutte le disposizioni di legge in ordine ai trattamenti di dati personali in corso.
- II. Adottare e verificare l'implementazione delle misure di sicurezza previste dal Codice della Privacy per garantire l'idonea protezione ai dati, ponendo particolare attenzione alle misure minime di sicurezza.
- III. Individuare e nominare gli incaricati ai trattamenti di dati personali, per iscritto e fornendo loro istruzioni per poter operare in modo corretto e secondo quanto disposto dal Codice della Privacy anche in riferimento alle misure di sicurezza.
- IV. Eventualmente individuare e nominare dei responsabili tramite lettera di nomina scritta definendo le aree di competenza (trattamento dei dati, sicurezza, gestione dei sistemi di elaborazione elettronica, rapporto con gli interessati) e i compiti assegnati.
- V. Provvedere a fornire a Responsabili e Incaricati l'adeguata istruzione riguardo le disposizioni di legge contenute nel Codice della Privacy che regolano le responsabilità, le funzioni e gli scopi propri della loro mansione nonché le norme basilari relative ai trattamenti e alla protezione dei dati.



In particolare, in attesa della nomina dei Responsabili in tutte le aree di competenza del Comitato Nazionale, sono sotto riportati, divisi per aree di competenza, i compiti che devono essere eseguiti dal titolare, almeno fino alla nomina dei relativi Responsabili.

L'area dei Trattamento dati comprende l'espletamento degli obblighi di legge e l'esecuzione di tutte le operazioni inerenti alla gestione dei rapporti tra il Titolare e il Garante, tra il Titolare e gli interessati, e alla gestione operativa dei trattamenti dei dati personali:

- gestione notifica
- gestione rapporti con il Garante
- verifica corrispondenza con Autorizzazioni Annuali
- gestione comunicazione e diffusione dei dati secondo legge
- gestione informativa e consenso verso interessati
- gestione diritti di accesso degli interessati
- gestione delle modalità dei trattamenti interni
- nomina degli incaricati del trattamento
- creazione e gestione dei profili di autorizzazione
- gestione dei trattamenti affidati a terzi
- gestione della formazione da impartire agli incaricati

Individuare e nominare Incaricati dei trattamenti tutti coloro che sono addetti al trattamento esecutivo dei dati personali.

La CRI in qualità di Titolare del trattamento tiene - in formato cartaceo od elettronico - un registro di tutti i trattamenti svolti sotto la propria responsabilità, conformemente a quanto prescritto dall'art. 30 n. 1 del GDPR, contenente: i riferimenti del Titolare del trattamento, dell'eventuale Contitolare, del Responsabile della protezione dei dati; le finalità del trattamento; la descrizione delle categorie di interessati e delle tipologie di dati trattati; inoltre, ove possibile, i tempi di conservazione, l'indicazione delle misure di sicurezza adottate, l'identificazione del paese terzo in caso di eventuale trasferimento dei dati e relative garanzie.

Il Titolare del trattamento è tenuto, su richiesta, a cooperare con l'autorità di controllo ai sensi dell'art. 31 GDPR.

B. RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

I trattamenti effettuati da parte del Responsabile (interno od esterno) del trattamento sono disciplinati, ai sensi dell'art. 28 GDPR, da un contratto o altro atto giuridico che individui la durata, la natura, la finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie degli interessati, le responsabilità affidate al Responsabile, gli obblighi ed i diritti del Titolare.

Il Responsabile del trattamento tiene, al pari del Titolare, il registro delle attività di trattamento di cui all'art. 30 n. 2 GDPR, svolte per conto del Titolare stesso.

Il Responsabile del trattamento non può trattare i dati personali se non secondo le istruzioni impartite dal Titolare ed in caso di trattamenti particolarmente complessi può nominare, a

sua volta e previa autorizzazione scritta e specifica – ovvero per ciascuna singola designazione - o generale del Titolare, un sub-responsabile.

Tra gli obblighi del Responsabile del trattamento, inoltre, vi rientrano quello di assistere il Titolare nell'osservanza di misure tecniche ed organizzative adeguate e nel rispetto dei doveri in tema di sicurezza, valutazione di impatto sulla protezione dati e consultazione preventiva di cui all'art. 36 GDPR, nonché l'obbligo di dare seguito alle istanze di accesso dell'interessato.

Ad ogni modo, il Responsabile del trattamento deve permettere al Titolare di accedere – ai fini della verifica della conformità alla normativa in materia - a tutte le informazioni di cui dispone.

È compito del Responsabile ai Trattamenti:

- I. Raggiungere un sufficiente grado di apprendimento in materia di Privacy in modo da poter trattare i dati secondo la Legge e realmente vigilare sulla liceità e sulla correttezza dei trattamenti.
- II. Predisporre la notificazione iniziale al Garante nel caso in cui il trattamento rientri nei casi contemplati dall'art.37 del Codice, attraverso il programma Web disponibile sul sito del Garante (www.garanteprivacy.it), verificando l'esattezza e la completezza dei dati contenuti.
- III. Interagire con il Garante, in caso di richieste di informazioni o effettuazione di controlli ed accessi da parte dell'autorità;
- IV. Censire analiticamente le banche dati con tutti gli elementi necessari per la determinazione dei trattamenti e delle tipologie di dati da inserire nel Sistema Privacy di CRI (dati trattati, tipi di trattamento, categorie di interessati, sedi e uffici del trattamento e in collaborazione con il Responsabile della Sicurezza, l'elenco dei sistemi di elaborazione nei quali avvengono i trattamenti), anche ai fini della eventuale notifica al Garante;
- V. Verificare che i trattamenti dei dati sensibili rientrino nelle Autorizzazioni del Garante in corso di validità ed, eventualmente, predisporre la richiesta di autorizzazione preventiva al trattamento di dati sensibili nel caso in cui il trattamento non rientri in tali Autorizzazioni.
- VI. Procedere alla gestione delle informative e delle richieste di consenso nei casi e nelle modalità previste dalla legge
- VII. Gestire il diritto di accesso degli interessati, agendo prontamente per soddisfare le loro richieste secondo l'art. 7; a questo proposito il Responsabile del trattamento ha la facoltà di nominare un Responsabile del Diritto di Accesso, al quale può delegare tale compito.
- VIII. Aggiornare l'elenco dei trattamenti in relazione ad eventuali nuovi trattamenti di dati personali;



- IX. Individuare e nominare gli incaricati del trattamento impartendo loro, per iscritto, la nomina, le istruzioni e le autorizzazioni necessarie ad un corretto, lecito e sicuro trattamento, verificandone la puntuale applicazione;
- X. Produrre le nomine, le istruzioni e la distribuzione dei compiti (mansionario privacy) da consegnare ai medesimi per la firma e l'archiviazione.
- XI. Collaborare con eventuali altri Responsabili e con l'eventuale Amministratore di Sistema.
- XII. Definire i profili di autorizzazione (ambiti di competenza e operazioni consentite) degli incaricati
- XIII. Autorizzare i singoli incaricati al trattamento specifico di dati sensibili e giudiziari ponendo bene in evidenza tale fatto nella definizione del profilo di autorizzazione;
- XIV. Tenere aggiornato l'elenco dei trattamenti (censimento delle banche dati, tipologie di dati trattati, sedi in cui vengono trattati) e la distribuzione dei compiti (mansionario della privacy), con cadenza almeno annuale.
- XV. Periodicamente con cadenza almeno annuale verificare la correttezza dei profili di autorizzazione revisionando gli ambiti di competenza ed eventualmente adattandoli a nuove esigenze.
- XVI. Provvedere a eliminare le autorizzazione che rimangono inutilizzate oltre i sei mesi, sempre che il profilo particolare non determini per propria definizione un trattamento sporadico.
- XVII. Attuare gli obblighi di informazione ad acquisizione del consenso, quando richiesto, nei confronti degli interessati; delegare eventualmente questa incombenza ai singoli incaricati. A tal fine è possibile utilizzare i moduli e le procedure predisposte attraverso il Portale della Privacy.
- XVIII. Individuare i trattamenti che vengono ceduti a Terzi (ad es. la gestione delle paghe) e attuare i necessari provvedimenti affinché tali trattamenti avvengano secondo liceità e correttezza garantendo lo standard di sicurezza previsto dalla legge. Il Responsabile deve decidere se nominare Responsabile la società terza in oggetto, se nominare Incaricati i soggetti individuali terzi che materialmente effettueranno i trattamenti o se introdurre restrittive clausole di garanzia nel contratto di fornitura del servizio. In queste operazioni può collaborare con l'eventuale Responsabile dell'area sicurezza.
- XIX. Verificare che tutti trattamenti avvengano nel rispetto delle disposizioni di legge.
- XX. Distruggere i dati personali che non sono più oggetto di trattamento alcuno.
- XXI. Informare prontamente il Titolare ed il personale interno addetto alla privacy di ogni questione rilevante ai fini di legge;
- XXII. Comunicare al Titolare qualsiasi elemento oggettivo o soggettivo che possa compromettere il corretto trattamento dei dati personali.
- XXIII. Decidere se affidare il trattamento dei dati in tutto o in parte all'esterno della struttura del Titolare; nel caso venga delegato il trattamento all'esterno gestire il trattamento tramite terzi attuando le misure necessarie affinché sia garantita la sicurezza dei dati esportati, questo anche in collaborazione con l'eventuale Responsabile dell'area sicurezza.

- XXIV. Collaborare con l'eventuale Responsabile dell'area sicurezza e con l'eventuale Amministratore di Sistema nella definizione delle credenziali di autenticazione e dei profili di autorizzazione.
- XXV. Elaborare un piano di formazione per rendere edotti gli incaricati del trattamento delle disposizioni di legge sulle modalità e i criteri del trattamento, nonché dei rischi individuati e dei modi per prevenire danni, anche in collaborazione con gli altri Responsabili.
- XXVI. Collaborare con tutti i responsabili per l'attuazione delle prescrizioni impartite dal Garante attraverso nuove circolari, autorizzazioni e aggiornamenti di Legge;
- XXVII. Nel caso di Aziende sanitarie gestire la cifratura e la separazione nei casi in cui vi sia la coesistenza di dati identificativi dell'interessato e dati sensibili, con particolare riferimento a quelli sanitari, che consentano una immediata associazione tra di essi.

Attesa la molteplicità delle funzioni ed in ragione della struttura organizzativa di CRI, sono individuati, allo stato, quali Responsabili interni del trattamento Il Segretario Generale, i Presidenti dei Comitati Regionali, i Segretari Regionali, i Responsabili di Direzione, i Responsabili delle Aree/Unità e Uffici del Comitato Nazionale nelle sue varie articolazioni.

Per Responsabili esterni si intendono tutti i soggetti non dipendenti da CRI che effettuano trattamenti sulle banche dati dello stesso, per suo conto e nel suo interesse; qualora, invece, questi determini autonomamente le finalità ed i mezzi del trattamento, deve considerarsi Titolare dei trattamenti in questione.

In particolare i Responsabili esterni sono chiamati a rispettare le seguenti indicazioni:

a) Termini relativi al Trattamento dei Dati

- I. Nel corso della fornitura dei Servizi e / o dei Prodotti al TITOLARE in conformità all'Accordo principale, il RESPONSABILE può trattare i dati personali per conto del TITOLARE secondo i termini del presente Documento.
- II. Nella misura richiesta dalle Leggi sulla Protezione dei Dati applicabili, il RESPONSABILE dovrà ottenere e mantenere tutte le licenze, autorizzazioni e permessi necessari per il trattamento dei dati personali, compresi i dati personali inerenti al presente accordo.
- III. Il Responsabile manterrà tutte le misure tecniche e organizzative per soddisfare i requisiti stabiliti dal presente accordo ed altri eventuali allegati.

b) Comunicazione dei Dati

- IV. I Responsabile al Trattamento tratta i Dati personali del Titolare del Trattamento solo ai fini dell'esecuzione dell'incarico ricevuto. Il Responsabile del Trattamento non deve trattare, trasferire, modificare, correggere o alterare i Dati personali del Titolare del Trattamento o divulgare o consentirne la divulgazione a terzi se non in conformità alle istruzioni documentate del Titolare del Trattamento, a meno che



il trattamento non sia richiesto dall'UE e/o dalle leggi dello Stato Membro a cui è soggetto il Responsabile e/o una qualsiasi legislazione anche sovranazionale a cui è soggetto il Responsabile. Il Responsabile del Trattamento dovrà, nella misura consentita da tali leggi, informare il Titolare del Trattamento di tale requisiti legali prima di trattare i Dati Personali e attenersi alle istruzioni del Titolare del Trattamento per ridurre al minimo, per quanto possibile, l'ambito della divulgazione.

c) Affidabilità e Non-Divulgazione

- V. Il Responsabile del Trattamento adotterà misure ragionevoli per garantire l'affidabilità di qualsiasi addetto che possa avere accesso ai dati personali interessati al trattamento, Il Responsabile del Trattamento garantisce che tutti gli addetti:
- (1) Siano informati della natura confidenziale dei Dati personali trattati per conto del Titolare del Trattamento e siano a conoscenza degli obblighi del Responsabile del Trattamento;
 - (2) Siano in possesso di formazione / certificazioni appropriate in relazione al GDPR o qualsiasi altra formazione / certificazione richiesta dal Titolare del Trattamento;
 - (3) Siano soggetti a impegni di riservatezza o obblighi professionali o normativi di riservatezza; e
 - (4) Siano soggetti all'autenticazione dell'utente e alle procedure di accesso quando accedono ai Dati personali del Titolare del Trattamento in conformità al presente Accordo, all'Accordo Principale e alle Leggi sulla Protezione dei Dati applicabili.

d) Sicurezza

- VI. Tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il Responsabile del Trattamento mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, che comprendono, tra le altre, se del caso:
- (1) la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali;
 - (2) la capacità di assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento;
 - (3) la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati personali del Titolare del Trattamento in caso di incidente fisico o tecnico; e
 - (4) una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento.



- VII. Nel valutare l'adeguato livello di sicurezza, il Responsabile del Trattamento tiene conto in special modo dei rischi presentati dal trattamento che derivano in particolare dalla distruzione, dalla perdita, dalla modifica, dalla divulgazione non autorizzata o dall'accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati.

e) Catena di Responsabilità

- VIII. A partire dalla Data di Validità del Presente Regolamento, il Titolare del Trattamento autorizza il Responsabile del Trattamento a coinvolgere altri Responsabili. Il Responsabile del Trattamento si impegna a comunicare i dati solamente dietro consenso scritto del Titolare del Trattamento.
- IX. il Responsabile del Trattamento dovrà:
- (1) Fornire al Titolare del Trattamento i dettagli completi sul trattamento dei dati da parte di altri Responsabili.
 - (2) Effettuare un'adeguata due diligence su ciascun responsabile aggiunto per garantire che possa fornire il livello di protezione dei Dati personali del Titolare del Trattamento, incluse, ma non limitatamente a, sufficienti garanzie per mettere in atto misure tecniche e organizzative appropriate in modo tale che il Trattamento soddisfi i requisiti del GDPR e il presente Accordo.
 - (3) Su richiesta, il Responsabile del Trattamento dovrà fornire al Titolare del Trattamento una copia dei suoi accordi con altri Responsabili, per la sua revisione.
 - (4) Se e quando tale contratto comporti il trasferimento dei Dati Personali del Titolare del Trattamento al di fuori del Unione Europea, incorporare le clausole di riservatezza o qualsiasi altro meccanismo attuato per garantire l'adeguata protezione dei Dati personali del Titolare del Trattamento trasferiti.
 - (5) Rimanere pienamente responsabile nei confronti del Titolare del Trattamento per qualsiasi mancanza da parte di ciascun altro Responsabile nell'adempire ai propri obblighi in relazione al trattamento dei Dati personali del Titolare del Trattamento.
- X. A partire dalla Data di validità della nomina, il Titolare del Trattamento autorizza il Responsabile del Trattamento a coinvolgere altri Responsabili

f) I Diritti degli Interessati

- XI. Tenuto conto della natura del Trattamento, il Responsabile del Trattamento assisterà il Titolare del Trattamento implementando le misure tecniche e organizzative appropriate, se e quando possibile, per l'adempimento dell'obbligo del Titolare del Trattamento di rispondere alle richieste degli interessati di esercitare i propri diritti come stabilito nel GDPR dell'UE.
- XII. Il Responsabile del Trattamento dovrà informare tempestivamente il Titolare del Trattamento se riceve una richiesta da un interessato, dall'Autorità di controllo e /



o altra autorità competente ai sensi delle leggi sulla protezione dei dati applicabili in relazione ai Dati Personali del Titolare del Trattamento.

- XIII. Il Responsabile del Trattamento dovrà cooperare come richiesto dal Titolare del Trattamento per consentire
- (1) La fornitura di tutti i dati richiesti dal Titolare entro un ragionevole periodo di tempo specificato dal Titolare in ciascun caso, comprese le informazioni complete e le copie del reclamo, della comunicazione o della richiesta e qualsiasi Dato Personali che il Titolare del Trattamento conserva relativo a un Interessato.
 - (2) Ove applicabile, fornire l'assistenza richiesta dal Titolare del Trattamento per consentirgli di soddisfare la relativa richiesta entro i termini prescritti dalla Legge.
 - (3) Implementare eventuali misure tecniche e organizzative aggiuntive che possano essere ragionevolmente richieste dal Titolare del Trattamento per consentire di rispondere in modo efficace a reclami, comunicazioni o richieste pertinenti.

g) Violazione dei Dati Personali

- XIV. Il Responsabile del Trattamento dovrà inviare una notifica al Titolare del Trattamento senza indebito ritardo e, in ogni caso, entro ventiquattro (24) ore dall'essere venuto a conoscenza o aver ragionevolmente sospettato di una violazione dei dati personali. Il Responsabile del Trattamento fornirà al Titolare del Trattamento informazioni sufficienti per consentire al Titolare del Trattamento di adempiere a qualsiasi obbligo di segnalare una violazione dei Dati Personali ai sensi delle Leggi sulla Protezione dei Dati. Tale notifica deve come minimo:
- (1) Descrivere la natura della violazione dei dati personali, le categorie e il numero dei soggetti interessati, nonché le categorie e il numero di registrazioni di dati personali colpite dalla violazione;
 - (2) Comunicare il nome e le informazioni di contatto del Responsabile della protezione dei dati o di altri contatti rilevanti dai quali possono essere ottenute ulteriori informazioni;
 - (3) Descrivere il rischio stimato e le probabili conseguenze della Violazione dei Dati Personali;
 - (4) Descrivere le misure adottate o proposte per gestire la Violazione dei Dati Personali.
- XV. Il Responsabile del Trattamento dovrà cooperare con il Titolare del Trattamento e intraprendere le misure ragionevoli per assistere nelle indagini, nella mitigazione e risoluzione di ogni violazione.
- XVI. In caso di violazione dei dati personali, il Responsabile del Trattamento non deve informare terzi senza prima ottenere il consenso scritto del Titolare del Trattamento, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione o nazionale cui è soggetto il Processore. In tal caso, il Responsabile del Trattamento dovrà informare il



Titolare del Trattamento circa tale obbligo giuridico, fornire una copia della notifica proposta e considerare eventuali commenti formulati dal Titolare del Trattamento prima di notificare la Violazione dei dati personali.

h) Valutazione d'Impatto sulla Protezione dei Dati e Consultazione Preventiva

XVII. Il Responsabile del Trattamento fornirà al Titolare del Trattamento un'assistenza ragionevole con qualsiasi valutazione d'impatto sulla protezione dei dati richiesta dall'articolo 35 del GDPR e previa consultazione con qualsiasi autorità di controllo da parte del Titolare del Trattamento che sia richiesta ai sensi dell'articolo 36 del GDPR, in ogni caso unicamente in relazione al trattamento dei dati personali del Titolare del Trattamento da parte del Responsabile del Trattamento.

i) Cancellazione o restituzione dei Dati Personali

XVIII. Il Responsabile del Trattamento dovrà prontamente e, in ogni caso, entro e non oltre 72 ore: (i) cessare il Trattamento dei Dati Personali del Titolare del Trattamento da parte del Responsabile; o (ii) risolvere l'Accordo, a scelta del Titolare del Trattamento (tale scelta deve essere notificata al Responsabile del Trattamento per iscritto). Dovrà inoltre:

(1) Restituire una copia completa di tutti i Dati al Titolare del Trattamento stesso mediante trasferimento sicuro di file nel formato indicato dal Titolare del Trattamento, cancellare in modo sicuro tutte le altre copie dei Dati personali elaborati dal Responsabile del Trattamento;

(2) Cancellare in modo sicuro tutte le copie dei dati personali del Titolare del Trattamento trattati dal Responsabile del Trattamento o da qualsiasi sub Responsabile autorizzato e, in ogni caso, fornire una certificazione scritta al Titolare del Trattamento attestante che ha rispettato pienamente i requisiti della sezione Cancellazione o Restituzione dei Dati Personali del Titolare del Trattamento.

XIX. Il Responsabile del Trattamento può conservare i Dati solo nella misura e per il periodo richiesto dalla legge dell'Unione o dello Stato Membro, e sempre a condizione che il Responsabile del Trattamento garantisca la riservatezza di tutti i Dati personali e garantisca che gli stessi siano trattati esclusivamente secondo le necessità per gli scopi specificati nelle leggi dell'Unione o degli Stati membri che richiedono la sua conservazione e per nessun'altra finalità.

j) Diritti di audit

XX. Il Responsabile del Trattamento dovrà mettere a disposizione del Titolare del Trattamento, su richiesta, tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente articolo e consenta e contribuisca alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal Titolare del Trattamento o da un



altro soggetto da questi incaricato di qualsiasi sede in cui il Trattamento di Dati Personali del Titolare del Trattamento abbia luogo. Il Responsabile del Trattamento consentirà al Titolare del Trattamento o ad altro auditor incaricato di ispezionare, verificare e copiare tutte le registrazioni, processi e sistemi pertinenti in modo che il Titolare del Trattamento possa accertarsi che le disposizioni del presente contratto siano rispettate. Il Responsabile del Trattamento dovrà fornire piena collaborazione al Titolare del Trattamento in relazione a tali audit e fornirà, su richiesta, evidenza del rispetto degli obblighi previsti. Il Responsabile del Trattamento dovrà immediatamente informare il Titolare qualora, a suo parere, un'istruzione ai sensi della presente sezione Audit ((Diritti di Audit) violi il presente regolamento o altre disposizioni, nazionali o dell'Unione, relative alla protezione dei dati.

k) Trasferimento dei Dati Personali del Titolare del Trattamento

XXI. Il Responsabile del Trattamento non tratterà i Dati Personali del Titolare del Trattamento né consentirà a nessun Sub-REsponsabile Autorizzato di trattare i Dati Personali in un Paese terzo, se non nei confronti di quei destinatari in Paesi Terzi autorizzati per iscritto dal Titolare del Trattamento.

l) Codici di Condotta e Certificazione

XXII. Su richiesta del Titolare del Trattamento, il Responsabile del Trattamento dovrà rispettare qualsiasi Codice di condotta approvato ai sensi dell'articolo 40 del GDPR e ottenere qualsiasi certificazione approvata dall'articolo 42 del GDPR dell'UE, per quanto riguarda il trattamento dei Dati personali del Titolare del Trattamento.

m) Condizioni generali

- XXIII. In base a questa sezione, le parti concordano che il presente Accordo e le clausole contrattuali tipo terminano automaticamente in caso di risoluzione dell'Accordo principale o alla scadenza o alla risoluzione di tutti i contratti di servizio stipulati dal Responsabile del Trattamento con il Titolare del Trattamento, ai sensi dell'Accordo principale, qualunque venga dopo.
- XXIV. Qualsiasi obbligo imposto al Responsabile del Trattamento ai sensi del presente Contratto in relazione al Trattamento dei Dati personali sopravviverà a qualsiasi risoluzione o scadenza di questo.
- XXV. Il presente Addendum, ad esclusione delle clausole contrattuali tipo, è regolato dagli articoli di legge previsti nell'Accordo principale per tutto il tempo in cui tali articoli facciano parte della legislazione di uno Stato membro dell'Unione Europea.



- XXVI. Qualsiasi violazione di questo Contratto costituirà una violazione sostanziale dell'accordo principale.
- XXVII. Qualora una qualsiasi disposizione di questo Contratto fosse non valida o inapplicabile, il resto di questo Contratto rimarrà valido e in vigore. La clausola non valida o inapplicabile sarà (i) emendata se necessario per garantirne la validità e l'applicabilità, preservando nel contempo il più strettamente possibile le intenzioni delle parti o, se ciò non fosse possibile, (ii) interpretata in modo tale che la parte non valida o inapplicabile non sia mai stata contenuta in esso.

C. ADDETTI AL TRATTAMENTO

Ai sensi dell'art. 29 GDPR, il Titolare o il Responsabile del trattamento individua - con apposite nomine e quali addetti al trattamento medesimo - tutti i dipendenti, collaboratori, consulenti, outsourcers che intervengono, in relazione all'esercizio delle rispettive mansioni e competenze, nell'esecuzione dei trattamenti.

Le persone autorizzate al trattamento dei dati personali agiscono, dunque, sotto l'autorità del Responsabile o del Titolare del trattamento.

Il presente Regolamento individua, allo stato, quali persone autorizzate al trattamento, il personale assegnato agli uffici di seguito indicati:

1. Area Segreteria del Segretario Generale
2. Area Segreteria di Presidenza
3. Promozione e Visibilità
4. Area Acquisti e Contratti
5. Area Affari Generali
6. Area Amministrazione e Finanza
7. Area Cooperazione Internazionale
8. Area Emergenze
9. Area Gestione Patrimonio e Sicurezza
10. Area ICT
11. Area Legale
12. Area Migrazioni
13. Area Motorizzazione e Logistica
14. Area Organizzazione Pianificazione e Monitoraggio
15. Area Progettazione, Convenzioni e Bandi
16. Area Programmi Giovani
17. Area Risorse Umane
18. Area Servizi di Supporto ai Corpi Ausiliari
19. Area Sociale
20. Area Supporto alla Governance
21. Comitato Regionale Calabria
22. Comitato Provinciale Bolzano
23. Comitato Regionale Abruzzo



24. Comitato Regionale Basilicata
25. Comitato Regionale Campania
26. Comitato Regionale Emilia Romagna
27. Comitato Regionale FVG
28. Comitato Regionale Lazio
29. Comitato Regionale Liguria
30. Comitato Regionale Lombardia
31. Comitato Regionale Marche
32. Comitato Regionale Piemonte
33. Comitato Regionale Puglia
34. Comitato Regionale Sardegna
35. Comitato Regionale Sicilia
36. Comitato Regionale Toscana
37. Comitato Regionale Umbria
38. Comitato Regionale Valle D'Aosta
39. Comitato Regionale Veneto
40. Comunicazione
41. Diplomazia Umanitaria
42. Donors.

D. RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (“DPO”)

Nelle ipotesi di cui all'art. 37 n. 1 lettere a), b), c), GDPR, il Titolare o il Responsabile del trattamento designano un Responsabile della Protezione dei dati con comprovate conoscenze in materia di privacy, i cui contatti sono comunicati all'autorità di controllo.

Il Responsabile della Protezione dei dati può essere un dipendente della CRI o un soggetto esterno nominato in virtù di un contratto di servizi.

Ai sensi dell'art. 39 GDPR, il DPO ha, tra gli altri, il compito di:

- I. informare e fornire consulenza al Titolare o al Responsabile del trattamento;
- II. sorvegliare l'osservanza della normativa in materia di protezione dei dati personali, compresi l'attribuzione di responsabilità, la sensibilizzazione e formazione del personale del Comitato Nazionale che partecipa ai trattamenti;
- III. fornire pareri, se richiesti;
- IV. cooperare con l'autorità di controllo.

Le responsabilità del Responsabile della Protezione dei dati comprendono quanto segue:

- I. Fornire e conservare la documentazione necessaria per dimostrare la conformità con il GDPR inclusi, ma non limitato a, politiche, procedure, modelli, moduli, assicurandosi che siano aggiornati.
- II. Informare e fornire consulenza esperta a tutti i membri del personale in merito all'obbligo di conformarsi alle disposizioni del GDPR e alle leggi e ai regolamenti locali pertinenti nel trattamento dei dati personali.

- III. Monitorare la conformità con il GDPR e le leggi e i regolamenti locali pertinenti e informare tempestivamente le parti interessate dell'Azienda di eventuali modifiche.
- IV. Agire come punto di contatto unico per l'autorità di controllo su questioni relative al trattamento di dati personali e consultare l'autorità di controllo, ove necessario, su qualsiasi altra questione attinente ai dati personali.
- V. Agire come principale punto di contatto per i dipendenti e tutti gli interessati e cooperare con tutti i membri del personale in materia di protezione dei dati.
- VI. Garantire che la formazione e la sensibilizzazione siano disponibili ed erogati a tutti i membri del personale coinvolto nel trattamento dei dati personali.
- VII. Fornire consulenza e guida esperta sulla Valutazione d'Impatto sulla Protezione dei Dati (Data Protection Impact Assessment o DPIA), compresa l'esecuzione o il monitoraggio delle prestazioni dei DPIA rispetto ai requisiti previsti dall'articolo 35 del GDPR.
- VIII. Sviluppare il processo e le procedure per segnalare violazioni dei dati personali e prendere le misure necessarie per informare le parti interessate come previsto dagli articoli 33 e 55 del GDPR.
- IX. Monitorare la conformità con il seguente Regolamento e qualsiasi altro documento interno relativo alla protezione dei dati.
- X. Creare elenchi, conservare e mantenere i registri delle attività di trattamento sulla base delle informazioni fornite loro dai servizi all'interno dell'Azienda che sono responsabili per il trattamento dei dati personali.
- XI. Informare l'Azienda in merito alle comunicazioni sulla privacy agli interessati al momento della raccolta dei loro dati personali, ai sensi del GDPR, articoli 13 - 15.

Le seguenti responsabilità possono essere prese in considerazione se non sono in conflitto con le attività chiave sopra elencate:

- I. Esaminare / sviluppare procedure di sicurezza e altri controlli per la protezione dei dati personali.
- II. Stabilire controlli adeguati per assicurare e mantenere la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati personali.
- III. Contribuire al processo di pianificazione della continuità operativa e di disaster recovery per garantire che l'elaborazione dei dati personali sia tenuta in considerazione.

8. Diritti dell'interessato

Il presente Regolamento riconosce all'interessato l'esercizio dei diritti di cui agli artt. 15-21 GDPR e di seguito riportati.

Diritto di accesso

Ai sensi dell'art. 15 GDPR l'interessato ha diritto di sapere che è in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e di ottenerne l'accesso, insieme alle seguenti informazioni: le finalità del trattamento, le categorie dei dati trattati, gli eventuali destinatari degli stessi, il



periodo di conservazione, gli altri diritti azionabili – tra cui quello di proporre reclamo all'autorità di controllo, l'origine dei propri dati nel caso questi siano stati raccolti presso terzi, l'esistenza di processi decisionali automatizzati, ad esempio la profilazione.

Diritto di rettifica

Il Titolare del trattamento è tenuto, ai sensi dell'art. 16 GDPR a rettificare - senza ingiustificato ritardo - i dati personali inesatti che riguardano l'interessato o ad integrare quelli incompleti.

Diritto alla cancellazione (“diritto all’oblio”)

L'interessato ha il diritto di ottenere da parte del Titolare del trattamento la cancellazione dei dati che lo riguardano, qualora ricorrano i motivi di cui all'art. 17 GDPR.

Diritto di limitazione di trattamento

Nelle ipotesi di cui all'art. 18 GDPR, l'interessato ha diritto di ottenere dal Titolare la limitazione del trattamento dei dati che lo riguardano.

Diritto alla portabilità dei dati

Salvo che non ricorrano le ipotesi di cui all'art. 20 numeri 2 e 3 GDPR, l'interessato ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano forniti al Titolare del trattamento e di trasmetterli - senza impedimenti - ad un altro Titolare.

Diritto di opposizione

Ai sensi dell'art. 21 GDPR l'interessato ha, altresì, il diritto di opporsi in qualunque momento al trattamento dei dati personali, salvo che il trattamento non sia giustificato da motivi legittimi prevalenti rispetto agli interessi, diritti e libertà dell'interessato.

9. Sicurezza del trattamento

Il Titolare ed il Responsabile del trattamento garantiscono, ai sensi dell'art. 32 GDPR, un livello di sicurezza adeguato al rischio per i diritti e le libertà degli interessati, adottando misure tecnico-organizzative, fra le quali:

- I. la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali;
- II. la capacità di assicurare permanentemente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità, nonché la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento;
- III. la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati personali ed, in generale, la manutenzione dei sistemi informatici;

- IV. una procedura per testare regolarmente l'efficacia delle misure adottate per prevenire e/o fronteggiare i potenziali rischi del trattamento.

10. La valutazione d'impatto sulla protezione dei dati personali ("DPIA")

Con la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati personali - di cui all'art. 35 del GDPR - la CRI intende garantire il rispetto dei requisiti di compliance in materia di Privacy previsti dal Regolamento UE.

Prima di procedere ad un trattamento, infatti, il Titolare - coadiuvato dal Responsabile - effettua la valutazione dell'impatto del trattamento qualora ravvisi che questo possa presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà dell'interessato.

Essa è tesa, pertanto, a valutare l'impatto che potrebbe avere un trattamento sulla sfera personale degli interessati e ridurre i rischi ad esso connessi.

L'aspetto più innovativo del GDPR, infatti, è il passaggio dalla centralità del dato alla centralità dell'individuo: il DPIA mira, pertanto, a determinare se i trattamenti che il Comitato Nazionale effettua possano - ed in che termini - pregiudicare le libertà fondamentali, i diritti e la dignità dell'interessato.

Si tratta di un processo codificato e strutturato nelle seguenti fasi:

- I. giustificazione della DPIA: ovvero le ragioni per cui il Titolare ritiene necessaria una valutazione di impatto sui dati personali che intende trattare;
- II. definizione dei flussi informativi: ovvero delle categorie di dati oggetto di trattamento, degli utilizzatori, delle sorgenti e dei destinatari finali del dato;
- III. identificazione dei rischi: individuazione - in termini di probabilità e gravità - delle minacce che potrebbero concretizzarsi procurando un danno all'interessato;
- IV. selezione e valutazione delle soluzioni: al fine di ridurre il rischio ad un livello cd. accettabile;
- V. report DPIA ed integrazione dei risultati.

Alla luce delle Linee Guida adottate nell'aprile 2017 dal Gruppo di lavoro articolo 29 - organo consultivo indipendente dell'UE per la protezione dei dati personali - e nel rispetto della disposizione di cui all'art. 35 co. 3 Regolamento UE, la CRI effettua la valutazione d'impatto per trattamenti su larga scala che incidano su un vasto numero di interessati e che comportino un elevato rischio connesso i) all'introduzione di nuove tecnologie, ii) all'implementazione di trattamenti di profilazione o di sorveglianza o iii) all'utilizzo di particolari categorie di dati.

Ai sensi dell'art. 35 co. 7 del Regolamento UE, la valutazione di impatto effettuata dal Comitato prevede:



- I. una descrizione sistematica dei trattamenti previsti, delle finalità e l'eventuale ricorrenza di un interesse legittimo perseguito dal titolare;
- II. una valutazione della necessità e della proporzionalità dei trattamenti rispetto alle predefinite finalità;
- III. la valutazione dei rischi per i diritti e le libertà degli interessati;
- IV. le misure organizzative e tecniche ed ogni meccanismo ritenuto utile per la tutela dei diritti degli interessati.

La responsabilità del processo di DPIA rimane in capo al titolare del trattamento, il quale - all'occorrenza - potrebbe coinvolgere anche i responsabili aziendali, i responsabili esterni, i consulenti, gli outsourcers.

11. Consenso dell'interessato

Al momento della raccolta o prima della raccolta di dati personali per qualsiasi tipo di attività di trattamento, il Responsabile informa adeguatamente gli interessati di quanto segue: i tipi di dati personali raccolti, le finalità del trattamento, i metodi di trattamento, i diritti degli interessati riguardo ai loro dati personali, il periodo di conservazione, i potenziali trasferimenti internazionali di dati, se i dati saranno condivisi con terzi e le misure di sicurezza dell'CRI per proteggere i dati personali. Queste informazioni sono fornite tramite un'Informativa sulla Privacy.

Laddove i dati personali siano condivisi con terzi, il Responsabile deve garantire che gli interessati siano stati informati di ciò tramite un'Informativa sulla Privacy.

Nel caso in cui vengano raccolti dati personali sensibili, il Responsabile deve assicurarsi che l'Informativa sulla Privacy riporti esplicitamente lo scopo per il quale tali dati personali sensibili vengono raccolti.

Ogni qualvolta il trattamento dei dati personali richiede il consenso dell'interessato, tale consenso dovrà essere conservato e registrato.

L'interessato deve poter conoscere le modalità per prestare il consenso ed ha diritto - ogni qualvolta lo stesso venga richiesto ai fini del trattamento - di revocarlo in qualsiasi momento.

Laddove la raccolta di dati personali si riferisca a un minore di età inferiore ai 16 anni, il Responsabile della Protezione dei Dati deve garantire che il consenso dell'esercente la responsabilità genitoriale sia fornito prima della raccolta.

12. Informativa privacy

Ai sensi degli artt. 13 e 14 GDPR, il Titolare del trattamento fornisce all'interessato le informative specifiche, chiare e sintetiche - sia nel caso di dati raccolti presso l'interessato che di dati raccolti presso terzi - sui trattamenti che intende effettuare.



13. Notifica di una violazione dei dati personali all'autorità di controllo

Il Titolare del trattamento è tenuto a notificare, secondo le modalità di cui all'art. 33 n. 3 GDPR, l'eventuale violazione dei dati personali – di cui sia venuto a conoscenza direttamente o su informazione del Responsabile del trattamento - all'autorità di controllo competente ex art. 55 del Regolamento UE, salvo che il rischio venga valutato come improbabile per i diritti e le libertà dell'interessato.

Ad ogni modo il Titolare, nel rispetto del principio di accountability, documenta qualsiasi violazione, così da consentire all'autorità di controllo di verificare la conformità del trattamento alla normativa vigente.

14. Comunicazione di una violazione all'interessato e trasparenza

Il Titolare del trattamento, altresì, comunica la violazione di dati personali all'interessato, qualora questa presenti rischi elevati per i diritti e le libertà dello stesso e salvo che non ricorrano le condizioni di cui all'art. 34 n. 3 GDPR.

La comunicazione può essere contestuale alla notifica di cui al paragrafo che precede e deve contenere, almeno, le seguenti informazioni:

- I. contatti del Responsabile della Protezione dei dati personali;
- II. probabili conseguenze della violazione in questione;
- III. le misure adottate o da adottare da parte del Titolare del trattamento per porre rimedio alla violazione.

15. Sanzioni

Il mancato rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali è punito con l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie, inflitte secondo i criteri di cui all'art. 83 GDPR ed, in generale, tenuto conto della natura della gravità e della durata della violazione, delle finalità del trattamento, del numero degli interessati lesi, del livello del danno e dell'aspetto doloso o colposo della violazione.

Resta ferma l'applicabilità di sanzioni penali, conformemente a quanto previsto dalla legislazione nazionale in materia.

16. Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si applicano le disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679, come recepito nell'ordinamento, nonché i provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali.

Il presente Regolamento è suscettibile di modifiche ed integrazioni in virtù di eventuali sopraggiunte variazioni della normativa applicabile e sulla base di documentate esigenze organizzative e funzionali.



TAVOLA DELLE REVISIONI DEL PRESENTE REGOLAMENTO

<i>N.</i>	<i>Data della delibera del Consiglio Direttivo Nazionale</i>	
0	=====	<i>Approvazione</i>
1	=====	<i>Prima revisione</i>
2	=====	<i>Seconda revisione</i>
3	=====	<i>Terza revisione</i>
4	=====	<i>Quarta revisione</i>
5	=====	<i>Quinta revisione</i>

